



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PERGREFFI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2018

Disposizioni in materia di libretto dell’infrastruttura

ONOREVOLI SENATORI. - I recenti crolli di ponti e viadotti lungo le strade e autostrade italiane, ben sei dal 2013 ad oggi (14 agosto 2018: Ponte Morandi a Genova; 9 marzo 2017: ponte sulla A14 ad Ancona; 28 ottobre 2016: ponte sulla SP49 Molteno-Oggiono in provincia di Lecco; 22 ottobre 2013: ponte a Carasco-Genova; 7 luglio 2014: viadotto Lauricella lungo la SS626 tra Ravanusa e Licata, in provincia di Agrigento; 18 novembre 2013: ponte sulla strada provinciale Oliena-Dorgali in Sardegna), hanno posto la drammatica e urgente necessità di un rigoroso piano di manutenzione delle infrastrutture viarie del Paese.

Vista la carenza di risorse finanziarie è fondamentale organizzare al meglio gli interventi di manutenzione al fine di evitare sprechi e migliorare l'efficienza. Se da una lato tale obiettivo impone al progettista, al direttore dei lavori e al collaudatore un maggiore sforzo e maggiori impegni, obbligandoli ad eseguire verifiche ripetitive ed accurate sia nella fase di collaudo che in quella di esercizio dell'opera, dall'altro, aumenta il livello di sicurezza e razionalizza le spese di manutenzione.

Le infrastrutture interessate sono sia strutture costruite nei secoli scorsi, con la previsione di non dover certo sopportare il volume di traffico di questi ultimi decenni, sia manufatti costruiti nei primi anni del novecento che, invece, risentono dell'uso di materiale e tecnologie scadenti e della mancanza di una normativa specifica e consolidata.

Infine, il disegno di legge riguarda sia le costruzioni realizzate negli anni '60 e '70, periodo del *boom* edilizio, che risentono di un momento storico caratterizzato dalla spe-

culazione, quindi dall'utilizzo di materiali di scarsa qualità e dalla carenza di principi di sicurezza, sia quelle strutture messe in opera in tempi più recenti che, pur sottostando a norme sulla sicurezza e a collaudi più rigorosi, in taluni casi, a causa di difetti di progettazione o peggior di malafede da parte delle imprese costruttrici, risultano a rischio crollo.

Ecco perché è fondamentale un piano di manutenzione di tutte le infrastrutture viarie del Paese. Per rendere più efficienti e trasparenti questi interventi è necessario dotare ogni manufatto di un vero e proprio «libretto dell'infrastruttura» allegato al progetto esecutivo dell'opera. Tale documento diventa indispensabile soprattutto per le opere realizzate prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, regolamento che, con l'articolo 40, ha introdotto nel nostro ordinamento il «Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti», quale documento complementare del progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico. Inoltre, il «libretto dell'infrastruttura» si presenta importantissimo anche per le opere realizzate successivamente, ad integrazione del «Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti» e in coordinamento con lo stesso Piano, come modificato dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attua-

zione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», e come verrà successivamente modificato in attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», nonché in coordinamento con il «Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera», previsto dal paragrafo 10.1 dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"», di cui al decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, in previsione della relativa circolare esplicativa.

Un simile documento consentirebbe di programmare in modo più chiaro e trasparente gli interventi di manutenzione e soprattutto consentirebbe di risparmiare tempo e risorse ogni qualvolta a una ditta ne subentrasse un'altra nell'appalto per le manutenzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Libretto dell'infrastruttura)

1. Per ciascuna infrastruttura viaria che comprenda ponti, viadotti o gallerie, è istituito il «libretto dell'infrastruttura». Tale libretto è redatto, aggiornato con cadenza non superiore a cinque anni e tenuto a cura dell'ente gestore della struttura viaria. Sul libretto sono annotate le informazioni relative al manufatto, di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico e ambientale, con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo, a partire, ove possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso, sono altresì registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali e impiantistiche, e sono programmati gli interventi di corretta manutenzione.

2. La produzione del libretto dell'infrastruttura, debitamente aggiornato, è presupposto del rilascio di autorizzazioni o certificazioni di competenza dell'ente gestore relative all'intera infrastruttura o a singole parti della stessa. Al momento della stipula di un contratto d'appalto di manutenzione ordinaria o straordinaria è resa, da parte dell'ente gestore, apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.

3. Alla compilazione del libretto dell'infrastruttura provvede un tecnico abilitato secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 5, architetto o ingegnere, sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dall'ente gestore o, qualora necessario,

previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.

Art. 2.

(Messa in sicurezza delle infrastrutture viarie)

1. Gli enti locali, l'Anas, le concessionarie delle tratte autostradali e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individuano, ognuno per la propria competenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree al cui interno sono comprese le infrastrutture da assoggettare prioritariamente al programma di messa in sicurezza, attraverso la puntuale ricognizione del singolo manufatto e del relativo stato di conservazione, e individuano le misure tese a favorirne la manutenzione programmata.

2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) particolari caratteristiche del sottosuolo;
- b) rischio sismico della zona;
- c) volume di traffico, in particolare di quello pesante.

3. In relazione a particolari situazioni territoriali, gli enti gestori, al fine della individuazione delle aree di cui al comma 1, possono indicare criteri aggiuntivi rispetto a quelli elencati alle lettere a), b) e c) del comma 2.

4. Gli enti locali, l'Anas, le concessionarie delle tratte autostradali e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redigono, ognuno per la propria competenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un catasto delle infrastrutture, valutando lo stato di conservazione dei manufatti in base alle seguenti classificazioni:

- a) pericoloso nell'immediato;
- b) necessarie indagini;

c) conforme.

5. Nell'ambito della ricognizione dei manufatti deve essere considerata la redazione di un catasto del sottosuolo al fine di mappare le reti di sottoservizi collegate all'infrastruttura in oggetto.

6. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le infrastrutture viarie ricadenti nel territorio nazionale e, per le opere e i lavori realizzati in data successiva a quella dell'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono complementari e integrative alle norme attinenti al Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui all'articolo 23 del codice di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018, nonché all'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) e al sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità, di cui, rispettivamente, agli articoli 13 e 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

Art. 3.

(Termini di predisposizione del libretto dell'infrastruttura)

1. Per i manufatti ricadenti nelle aree individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, il libretto dell'infrastruttura è predisposto entro dodici mesi dall'avvenuta individuazione delle aree.

2. Per i manufatti ricadenti in aree esondabili a rischio frana e, nei comuni classificati a rischio sismico 1 e 2, per quelli rea-

lizzati anteriormente al 1980, il libretto dell'infrastruttura è comunque predisposto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Attestato di conformità e certificato di idoneità statico-funzionale)

1. Il professionista incaricato ai sensi dell'articolo 5, all'atto di predisporre il libretto dell'infrastruttura e in occasione di ogni suo aggiornamento, rilascia una delle seguenti certificazioni:

a) attestazione di conformità alla originaria configurazione dell'infrastruttura, nel caso in cui il manufatto non abbia subito modifiche sostanziali sia sotto il profilo strutturale che funzionale, e di rispondenza degli impianti alla vigente normativa, nonché dichiarazione di assenza di elementi rilevabili senza ausilio di specifica strumentazione che possano far ritenere necessarie ulteriori verifiche;

b) certificazione di idoneità statico-funzionale dell'infrastruttura in relazione alle attuali condizioni di esercizio della stessa, nel caso siano state apportate modifiche sostanziali rispetto alla configurazione originaria del manufatto o siano stati prescritti, in sede di redazione del libretto, interventi ritenuti necessari al fine del raggiungimento di adeguate condizioni di sicurezza.

2. Nell'impossibilità di immediato rilascio della attestazione di cui alla lettera *a)* del comma 1, il professionista incaricato propone all'ente gestore, in apposita relazione tecnica, le ulteriori indagini e gli eventuali interventi da predisporre o i provvedimenti da assumere al fine di poter dichiarare, entro i successivi dodici mesi, l'idoneità del manufatto sotto il profilo sia statico che funzionale o l'adeguamento alla normativa vigente per quanto attiene all'impiantistica.

Art. 5.

(Requisiti professionali del tecnico incaricato)

1. Il professionista incaricato dello svolgimento delle attività professionali inerenti alla predisposizione del libretto dell'infrastruttura deve avere un'anzianità di iscrizione nel rispettivo albo professionale non inferiore ad anni dieci e dimostrare di aver acquisito, nel settore di competenza, adeguati titoli specialistici parametrati alla tipologia e complessità dell'infrastruttura.

Art. 6.

(Schema tipo del libretto dell'infrastruttura)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema tipo del libretto dell'infrastruttura e sono indicati, altresì, i contenuti e le modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce inoltre le modalità per la gestione *online* e l'accessibilità, da parte dei soggetti interessati, del catasto delle infrastrutture e del libretto dell'infrastruttura.

Art. 7.

(Controllo)

1. È demandato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Prefetture il controllo sugli adempimenti indicati nella presente legge da parte degli enti gestori.